

STATUTO DEL CLUB

Titolo I° - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1 - Denominazione e sede dell'Associazione

E' costituita in Abbiategrasso, con sede in Via Caprera al numero civico 1 un'Associazione denominata "Audi TT Club Italia".

Le attività e le riunioni dell'associazione avranno luogo presso la sede sociale o presso altre sedi.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'apertura di altre sedi operative sul territorio nazionale.

Art. 2 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Scopo dell'Associazione

Il Club ha scopi amatoriali turistici, culturali e sportivi relativi alle vetture Audi TT, anche attraverso la promozione e l'organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze, pubblicazioni e qualsiasi altra manifestazione direttamente o indirettamente collegata allo scopo sociale.

L'attività si esplica in armonia con le direttive e nei limiti che Audi AG emana.

L'Associazione non ha fini di lucro e la sua attività non può subire condizionamenti

	partitici, economici, confessionali, che siano in	
	contrasto con le norme del presente Statuto.	
	<i>Art. 4 - Costituzione dell'Associazione</i>	
	L'Associazione si intende costituita da quanti	
	sono intervenuti nell'Atto Costitutivo e da	
	quanti, aventi i requisiti prescritti, vi	
	aderiranno in seguito, secondo le modalità	
	previste nel successivo titolo.	
	<i>Titolo II° - SOCI</i>	
	<i>Art. 5 - Numero dei soci</i>	
	Il numero dei soci è illimitato.	
	<i>Art. 6 - Ammissibilità dei soci</i>	
	L'Associazione è aperta a tutti i cittadini	
	italiani e stranieri che intendano parteciparvi,	
	condividendone gli scopi, rispettando le norme	
	del presente Statuto ed impegnandosi ad un	
	comportamento sportivo, etico e morale	
	compatibile con le finalità elencate nello scopo	
	dell'Associazione, senza nessuna discriminazione	
	per convinzioni politiche, religiose ed altri	
	credi, di coscienza o a ragione dell'origine	
	etnica, colore, lingua o nazionalità.	
	<i>Art. 7 - Categorie di soci</i>	
	I Soci si distinguono in ordinari, onorari e	
	fondatori.	
	<i>pagina 2</i>	

	Soci onorari sono tutti coloro che hanno	
	particolari benemerienze nel settore delle	
	attività sportive automobilistiche o particolari	
	benemerienze in campo economico, scientifico,	
	politico, sociale o culturale in genere e sono	
	nominati annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	Essi hanno tutti i doveri e i diritti dei soci	
	ordinari.	
	Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti	
	nell'atto costitutivo e tutti coloro che	
	richiedono l'ammissione a socio dell'associazione	
	entro i quindici giorni successivi alla sua	
	costituzione. Essi hanno tutti i diritti e i	
	doveri dei soci ordinari salvo l'obbligo di fare	
	domanda di ammissione.	
	<i>Art. 8 - Modalità di ammissione a socio</i>	
	Per essere ammessi all'Associazione è necessario	
	presentare la domanda al Consiglio Direttivo,	
	compilando il modulo predisposto dal Consiglio	
	Direttivo in ogni sua parte e con espressa	
	accettazione delle norme del presente Statuto e	
	di tutte le sue eventuali modifiche, nonché con	
	la espressa assunzione dell'obbligo di osservare	
	le deliberazioni fatte dagli organi sociali in	
	base allo Statuto.	
	<i>pagina 3</i>	

dell'anno sociale.

Titolo III° - PARTECIPAZIONE DEI SOCI

Art. 13 - Partecipazione dei soci
all'Associazione

Tutti i soci partecipano al processo decisionale nelle forme e modalità stabilite dal presente Statuto ed hanno pari opportunità di accesso alle cariche elettive, con le sole limitazioni stabilite dal presente Statuto.

I regolamenti possono sancire altre cause di limitazione all'accesso alle cariche sulla base di situazioni di incompatibilità con cariche ed incarichi pubblici.

L'Associazione si impegna a riservare e le proprie attività ai soci muniti di tessera annuale vidimata dal Presidente dell'Associazione e rilasciata successivamente al ricevimento della quota di ammissione o della quota sociale annuale.

Art. 14 - Elettorato attivo e passivo

Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di partecipare alle Assemblee sociali, con diritto di voto, e possono essere eletti a far parte delle cariche sociali.

Non hanno tale diritto i soci che non hanno

	L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno	
	dal Presidente dell'Associazione nel periodo dal	
	primo gennaio al trentuno di marzo.	
	I soci sono convocati mezzo lettera con un	
	preavviso di almeno quindici giorni sulla data	
	fissata per l'Assemblea.	
	Di norma l'assemblea si riunisce presso la sede	
	della società ma può riunirsi in luogo diverso,	
	purché nel territorio nazionale, secondo quanto	
	viene indicato di volta in volta nella	
	comunicazione di convocazione.	
	<i>Art. 20 - Maggioranze dell'Assemblea</i>	
	Tutte le delibere dell'Assemblea sono assunte a	
	maggioranza semplice dei presenti, senza tener	
	conto delle astensioni.	
	Le modifiche statutarie devono essere approvate	
	con la maggioranza dei quattro quinti dei	
	presenti tenendo conto delle astensioni.	
	Per il suo svolgimento e le sue deliberazioni,	
	per quanto non previsto nel presente Statuto,	
	valgono le norme dell'Art. 21 del Codice Civile.	
	<i>Art. 21 - Modalità di votazione in Assemblea</i>	
	Ogni associato ha diritto ad un voto.	
	Le votazioni possono avvenire per alzata di mano	
	o a scrutinio palese quando ne faccia richiesta	
	<i>pagina 10</i>	

	componenti determinato dall'Assemblea fra un	
	minimo di sette ed un massimo di tredici membri	
	eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci	
	dell'Associazione. Qualunque sia il numero dei	
	componenti il Consiglio Direttivo, almeno tre	
	componenti il Consiglio debbono essere eletti fra	
	i Soci fondatori.	
	Qualora per qualsiasi motivo il numero dei	
	Componenti il Consiglio venga a trovarsi al di	
	sotto di quello determinato dall'Assemblea, i	
	rimanenti componenti il Consiglio Direttivo	
	possono chiamare altri Soci a farne parte per	
	cooptazione, ferma restando la riserva di cui al	
	precedente comma.	
	<i>Art. 23 - Funzioni del Consiglio Direttivo</i>	
	Il Consiglio elegge nel proprio seno il	
	Presidente, il Presidente Vicario, il Segretario	
	Tesoriere, che conserva i documenti e redige i	
	verbali delle riunioni degli organi collegiali.	
	Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione	
	dell'Associazione.	
	Il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità	
	dei Consiglieri in merito alle attività svolte	
	dalla associazione per il conseguimento dei	
	<i>pagina 12</i>	

altresì delegate al Presidente Vicario per il caso di assenza o impedimento del Presidente.

Tutte queste attribuzioni possono essere delegate al Consiglio Direttivo in via congiunta o disgiunta, esclusiva o meno, o ad uno qualsiasi dei Consiglieri.

Art. 27 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Presidente Vicario, e dal Segretario Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo ed in particolare cura l'attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 28 - Il Collegio dei Sindaci Probiviri

Il Collegio dei Sindaci Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea e scelti tra tutti i soci dell'Associazione.

Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Il Collegio esercita il controllo di legittimità circa l'osservanza del presente Statuto e giudica in tutte le controversie fra i soci e gli organi dell'Associazione.

Il Collegio esercitò altresì il controllo contabile sui conti dell'Associazione.

